Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 27 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1175.
Provvedimenti di carattere finanziario per la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica di assumere, nell'esercizio finanziario 1940-41, impegni a carico del fondo di L. 7.600.000.000, di cui alla legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 505, è estesa alla quota di L. 1.100.000.000 prevista per l'esercizio 1941-42.

Le somme rimaste disponibili sul suindicato fondo e sulle L. 1.130.000.000, autorizzate con il R. decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, convertito nella legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1171, potranno essere impegnate oltre che per nuovi programmi costruttivi e per il potenziamento e completamento dei servizi, armi, munizioni ed armamenti di bordo e a terra, anche per altre occorrenze di carattere eccezionale determinate dallo stato di guerra.

Art. 2.

Le somme da stanziare sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo, potranno essere gradualmente inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1940-41, restando abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 505, e nel R. decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1176.
Modificazione transitoria all'organico degli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico stabilito dal R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a coprire, mediante promozione dal grado inferiore, un posto di tenente generale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, in soprannumero agli organici fissati dal R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501.

Detta eccedenza sarà riassorbita alla prima vacanza che comunque si verificherà nel grado anzidetto.

Finchè perdurerà tale eccedenza verrà lasciato scoperto un posto nel corrispondente grado del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 19 luglio 1940-XVIII, n. 1177.

Proroga del termine di apertura all'esercizio della ferrovia Novara-Biella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 17 dicembre 1925, n. 2305, e 4 ottobre 1935, n. 1943, relativi alla concessione al comune di Novara, e per esso alla subconcessionaria Società Ferrovie Elettriche Novaresi, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Novara-Biella;

Visto l'altro Nostro decreto 17 novembre 1938, n. 1972, col quale è stato prorogato al 20 novembre 1939 il termine per l'ultimazione dei lavori e l'apertura all'esercizio di detta ferrovia;

Vista l'istanza 14 novembre 1939 con la quale la Società Ferrovie Elettriche Novaresi ha chiesto un'ulteriore proroga;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato al 28 ottobre 1940-XVIII il termine per l'ultimazione dei lavori e l'apertura all'esercizio della ferrovia Novara-Biella concessa al comune di Novara e per esso alla subconcessionaria Società Ferrovie Elettriche Novaresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1178.

Requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1940-XVIII, n. 161, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi indetti dalle accademie militari e dalle accademie della G.I.L.;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 23 gennaio 1940-XVIII, n. 161, è aggiunto quanto segue:

« Per le ammissioni alla Regia accademia della Regia guardia di finanza, al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per le ammissioni ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1940-1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII.

Fusione del Consorzio irriguo Cavo Montebello con l'Associazione d'irrigazione Est Sesia in provincia di Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Reale 7 aprile 1927, n. 648, col quale il Consorzio irriguo denominato « Associazione irrigazione Est Sesia », con sede in Novara, fu riconosciuto agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907;

Visto l'art. 7 dello statuto della detta Associazione, secondo il quale il Consorzio irriguo Cavo Montebello fa parte dell'Associazione come zona distinta e amministrativamente autonoma e ne segue la disciplina nell'interesse generale:

Vista la deliberazione 11 luglio 1937 del Consiglio dei delegati dell'Associazione irrigazione Est Sesia, con la quale è stata proposta la soppressione del Cavo Montebello come zona autonoma e la conseguente sua fusione con la stessa Associazione;

Visti i memoriali 28 luglio e 6 settembre 1937 del Commissario governativo del Cavo Montebello contro la proposta fusione;

Visti i pareri 18 novembre 1937 e 22 marzo 1938 dei prefetti di Vercelli e di Novara;

Visto il parere 17 giugno 1938 dell'ispettore agrario compartimentale di Torino;

Considerato che l'Associazione irrigazione Est Sesia, dell'estensione di circa 180.000 ettari, su cui agiscono oltre 160 consorzi e numerosissimi utenti privati, raggruppati in 13 zone, con la proposta fusione del Consorzio irriguo Cavo

Montebello, di 6304 ettari, tende a provvedere ad una più razionale ed organica distribuzione dell'acqua in tutto il comprensorio consorziale;

Che il Consorzio irriguo Cavo Montebello nessun danno potrà sopportare per la fusione con l'Associazione irrigazione Est Sesia, in quanto che i suoi utenti saranno chiamati a contribuire soltanto nelle spese che finora hanno sostenuto o possono direttamente interessarli;

Che, peraltro, l'Associazione irrigazione Est Sesia sarà tenuta a predisporre, entro il termine di sei mesi, un piano generale di riordinamento per assicurare l'organizzazione unitaria di tutto il comprensorio consorziale;

A termini dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio irriguo Cavo Montebello è soppresso come Ente distinto ed autonomo dell'Associazione irrigazione Est Sesia ed è fuso con l'Associazione stessa.

Art. 2.

Il presidente dell'Associazione irrigazione Est Sesia promuoverà le conseguenti necessarie modificazioni nello statuto, sia per quanto riguarda l'autonomia del Consorzio irriguo Cavo Montebello, che dev'essere soppresso, sia per quanto riguarda la gestione economica del Consorzio stesso, che deve rimanere distinta da quella dell'Associazione Est Sesia in modo che gli utenti del Cavo Montebello siano chiamati a contribuire soltanto nelle spese cui sono direttamente interessati.

Art. 3.

L'Associazione irrigazione Est Sesia predisporrà, entro un termine di sei mesi, un piano generale di riordinamento, per assicurare l'organizzazione unitaria di tutto il comprensorio consorziale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1939-XVII
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 382.

(3130)

REGIO DECRETO 27 luglio 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi sono temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria dragamine con la data a fianco di ciascuna indicata:

Rimorchiatore *Genova* di stazza lorda tonn. 96,70, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Trieste* di stazza lorda tonn. 95,84, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà del Governo dell'Eritrea: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Cabona* di stazza lorda tonn. 33,18, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà del Governo dell'Eritrea dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Registro n. 11 Marina, foglio n. 36.

(3169)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 agosto 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Monterotondo (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa con sede in Monterotondo (Roma), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato:

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa, con sede in Monterotondo (Roma), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Applicazione del contributo sindacale a carico dei Consorzi di miglioramento fondiario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 78, del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;
Visto il proprio decreto 26 settembre 1936, con il quale i consorzi di miglioramento fondiario sono stati attribuiti alla Confederazione fascista degli agricoltori;
Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2268, che approva lo statuto della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario;
Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

È autorizzata l'applicazione per l'anno 1938 del contributo sindacale a carico dei Consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il contributo sindacale è stabilito nella misura di L. 0,25 per ettaro di comprensorio consortile, con un minimo di L. 100.

Le Unioni della Confederazione fascista degli agricoltori provvedono, a norma del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, alla compilazione degli elenchi ed alla formazione dei ruoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società « La Voce del Padrone » con sede in Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società « La Voce del Padrone », con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società « La Voce del Padrone », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cavaliere del lavoro Bruno Cavalieri Ducati.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3116)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Industria Gomma, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società italiana Industria Gomma, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società italiana Industria Gomma, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Italo Bresciani.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni del Distretto delle imposte dirette di Pordenone in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei comuni di Budoia, Brugnera, Caneva, Polcenigo e Sacile del Distretto delle imposte dirette di Pordenone, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvate con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal 1° settembre 1940-XVIII per i comuni di Budoia, Polcenigo e Sacile del Distretto delle imposte dirette di Pordenone in provincia di Udine e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

(3137) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente Zolfi Italiani, in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Decreta:

Il dott. Francesco Cremonese, ispettore generale del Ministero delle finanze, il dott. Giovanni Girardi, ispettore generale del Ministero delle corporazioni ed il rag. Benvenuto Ricci, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, sono nominati sindaci dell'Ente Zolfi Italiani, in Roma.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Vetreria Meccanica Toscana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Vetreria Meccanica Toscana, in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Vetreria Meccanica Toscana, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Oscar Galleni.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(3118)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Trafilerie e Laminatoi di Metalli con sede a Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Trafilerie e Laminatoi di Metalli, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Trafilerie e Laminatoi di Metalli, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario la Società anonima Fiat che eserciterà l'incarico a mezzo dell'ing. Ugo Camuri.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(3117)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 10 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, ha sottoposto a sequestro la Società anonima Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Arturo De Maineri.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3112)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima per l'industria italiana del petrolio con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 10 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, ha sottoposto a sequestro la Società anonima per l'industria italiana del petrolio;
Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima per l'industria italiana del petrolio, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giuseppe Cobolli Gigli.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3113)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1940-XVIII.
Divieto di caccia e uccellagione, per tutta l'annata venatoria 1940-41, su alcuni fondi confinanti con la bandita demaniale « Tombolo Meridionale e Settentrionale » nei comuni di Cecina, Bibbona e Rossignano Marittimo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la richiesta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sopracitato, il divieto di caccia e uccellagione lungo tutto l'arenile, di proprietà del Demanio marittimo, fronteggiante la bandita demaniale del « Tombolo Meridionale e Settentrionale » nei comuni di Cecina e Bibbona, nonchè sui fondi posti a monte della bandita medesima della superficie complessiva di ettari 44 circa, siti nei comuni di Cecina e Rossignano Marittimo e di proprietà dei signori Cinti Amerigo (ha. 7) Adorni-Braccesi Ranieri, Francesco e Maria, fu Giovanni (ha. 1) Grassi Elisa, fu Giuseppe nei Benzi e Benzi Tersilia fu Pietro, ha. 6 e Cosolo dott. Gino (ha. 30);
Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra a scopo di protezione della selvaggina ivi esistente;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per tutta l'annata venatoria 1940-XVIII, 1941-XIX è vietata la caccia e l'uccellagione lungo tutto l'arenile, di proprietà del Demanio marittimo, fronteggiante la bandita demaniale del « Tombolo Meridionale e Settentrionale », nei comuni di Cecina e Bibbona, nonchè sui fondi posti a monte della bandita medesima, siti nei comuni di Cecina e Rossignano Marittimo, della estensione complessiva di ha. 44 circa e di proprietà dei sigg. Cinti Amerigo (ha. 7), Adorni-Braccesi Ranieri, Francesco e Maria, fu Giovanni (ha. 1), Grassi Elisa, fu Giuseppe, nei Benzi e Benzi Tersilia fu Pietro (ha. 6) e Cosolo dott. Gino (ha. 30).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed il Comitato provinciale della caccia per la provincia di Livorno è incaricato della divulgazione nel modo che riterrà più opportuno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società editrice di Arte Illustrata, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società editrice di Arte Illustrata si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società editrice di Arte Illustrata, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Ezio Maria Gray.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Rappresentanza, in Milano, del Crédit Commercial de France e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza in Milano del Crédit Commercial de France si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza in Milano del Crédit Commercial de France è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Antonio Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Manetti e Roberts, con sede a Firenze, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la Società anonima Manetti e Roberts, con sede in Firenze si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Manetti e Roberts, con sede a Firenze, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il senatore Giovanni Oriolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Rappresentanza italiana della Società The Tuscan Gas Company Limited, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza italiana della Società The Tuscan Gas Company Limited, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza italiana della Società The Tuscan Gas Company Limited, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Edmondo Del Bufalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Esperia, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Esperia si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Esperia, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Rosario Labadessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1940-XVIII.

Bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini doganali di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1939-XVII, che ha approvato il progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana dei facchini della Dogana di Messina;

Vista la relazione del liquidatore cav. Nicola Fanizza circa l'attuazione del progetto medesimo;

Considerato che le attività patrimoniali suddette sono state, in effetti, distribuite in modo conforme al progetto;

Tenute presenti le norme sancite dal Codice di commercio in materia di liquidazione di società;

Determina:

Si approva il bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della Dogana di Messina, allegato al presente decreto e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

Regia dogana principale di Messina

Bilancio definitivo della disciolta Carovana dei facchini della Dogana di Messina.

ATTIVO.

Fondo di liquidazione:

1) Realizzazione vendita di n. 3 titoli Littorio con cedole godimento al 1° gennaio 1940 del valore nominale di L. 22.000	L. 19.909,50
2) Riscosso dal Banco di Sicilia per somme già accantonate sui libretti n. 43, 2436, 2063 in possesso del Consiglio provinciale delle corporazioni	» 36.972,70
3) Riscosso dal Banco di Sicilia per somme depositate su libretto personale compreso gli interessi	» 11.692,50
Totale attivo	L. 68.574,70

PASSIVO

1) *Debiti diversi*:	
a) pagato all'Ufficio lavoro portuale di Messina per partecipazione alla Cassa di previdenza dei lavoratori portuali di Messina in ragione di L. 1656,85 per i 21 carovanisti presenti e 2 pensionati	L. 38.107,55
b) pagato alla Compagnia portuale « Italia », per quote di azioni da apportare alla Compagnia portuale in ragione di L. 187,83 per ciascuno dei 21 carovanisti	» 3.944,45
c) pagato alla Cassa mutua di assistenza dei lavoratori del porto di Messina in ragione di L. 144,75 per ciascuno dei 21 carovanisti	» 3.039,75
2) *Imposte e tasse*:	
a) pagato all'Esattoria comunale di Messina per conguaglio sul reddito di categoria C/2 per l'anno 1933	» 1.017,90
b) pagato all'Esattoria comunale di Messina per ricchezza mobile e sopratassa dal 1934 al 4 settembre 1938 sul reddito di categoria C/2 del console e di due capo squadra	» 10.785,35
3) *Spese di liquidazione*:	
a) acquisto di oggetti di cancelleria, spese postali, di trasporto e altre varie	» 79,70
b) compenso pagato al liquidatore cav. Nicola Fanizza	» 1.200 —
4) *Patrimonio netto*:	
a) somma netta disponibile che è stata ripartita in parti eguali fra i 21 carovanisti in servizio alla data dello scioglimento della Carovana, come da elenco nominativo allegato al progetto di riparto, in ragione di L. 495,25 per 20 carovanisti e di L. 495,20 per il console Marotta Francesco	» 10.400 —
Totale passivo	L. 68.574,70

RIEPILOGO.

Attivo	L. 68.574,70
Passivo	» 68.574,70
	pareggio

Messina, addì 20 gennaio 1940-XVIII

Il ricevitore capo liquidatore
NICOLA FANIZZA

(3142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 agosto 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Heinrich Lepique, console di Germania a Tripoli.

(3156)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « G. Postiglione », con sede in Monte S. Angelo, costituita a rogito del dott. Nigro Francesco Paolo, notaio, con atto 26 febbraio 1936, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3145)

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERCELLI

Ditta *Muggia Giulio*, insegna « La Sorgente », Vercelli, corso Carlo Alberto, angolo via Cavour, numero d'iscrizione al C.P.C. 19254; ditta individuale di proprietà Muggia Giulio fu Vittorio, residente in Vercelli, esercente commercio al dettaglio di stoffe, lanerie e tessuti; personale impiegato: amministrativo n. 1, commessi n. 4, apprendisti n. 2. Da cancellarsi perchè il Muggia Giulio fu Vittorio è stato discriminato con provvedimento ministeriale n. 1926/9791 del 7 giugno corrente anno.

Vercelli, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il prefetto-presidente: CARLO BARATELLI

(3124)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida n. 161 per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 % pubblicato a pag. 1692 della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 in data 8 maggio 1940-XVIII il numero della quietanza rilasciata il 20 marzo 1939 dall'Esattoria di Villabate erroneamente indicato in: *847401* deve intendersi rettificato in: *837401*.

(3188)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita pubblicato a pag. 2722 della *Gazzetta Ufficiale* in data 20 luglio 1940-XVIII, n. 169, la « categoria del debito » relativa alla iscrizione 545 (intestata a Piracci Vincenzina) erroneamente indicata in: « Cons. 3 % » deve intendersi rettificata in: « Debito 3 % dei creditori legali napolitani ».

(3189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 agosto 1940-XVIII - N. 173

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,50
Argentina (Peso carta)	—	4,48
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,15
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7930
Romania (Leu). conto globale	13,9 31	—
Romania (Leu). id. speciale	12,12'2	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,15
Id. 3,50 % (1902)	71,65
Id. 3 % lordo	52,075
Id. 5 % (1935)	93,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,80
Id. Id. 5 % (1936)	95,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,325
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,125
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incorporazione della Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nella Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28 e 48, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, e quella dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci della Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, rispettivamente in data 1° e 29 febbraio 1940-XVIII;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva (sezione credito) presso la Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione adottata il 16 marzo 1940-XVIII dal Comitato dei Ministri;

Dichiara:

Nulla osta alla incorporazione della Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nella Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, rimanendo anche autorizzata l'azienda incorporante a sostituirsi all'azienda incorporata nell'esercizio delle seguenti filiali:

Provincia di Ancona: Fabriano, Jesi, Senigallia;
Provincia di L'Aquila: Sulmona;
Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, Fermo, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto;
Provincia di Macerata: Civitanova Bassa, Macerata, Porto Recanati;
Provincia di Pesaro: Fano, Pesaro, Urbino;
Provincia di Pescara: Pescara;
Provincia di Teramo: Teramo.

Si procederà alla chiusura delle seguenti filiali della Banca incorporata:

Provincia di Ancona: Numana;
Provincia di L'Aquila: Aielli, Castelvecchio Subequo, Ofena, Pizzoli, Capestrano, San Demetrio nei Vestini;
Provincia di Ascoli Piceno: Campofilone, Carassai, Francavilla d'Ete, Spinetoli;
Provincia di Chieti: Ari;
Provincia di Macerata: Petriolo, San Severino Marche (fraz. Castel San Pietro), Montecosaro;
Provincia di Pesaro: Carpegna, Orciano di Pesaro, Pennabilli, Piandicastello (fraz. Mercatino Conca), Piobbico, Tavoleto;
Provincia di Teramo: Bellante, Bisenti, Cermignano, Civitella del Tronto (Villalempa), Corropoli, Pietracamela, Tossicia.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito designerà le aziende di credito che potranno sostituirsi nell'esercizio delle rimanenti filiali della Banca delle Marche e degli Abruzzi, secondo la proceduta prevista dagli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel « Bollettino dell'Ispettorato ».

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3219)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 settembre 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 11 novembre 1940-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3125)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Banca popolare di Monterotondo (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa, con sede in Monterotondo (Roma);

Dispone:

Il comm. avv. Francesco Ciaccio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa avente sede in Monterotondo (Roma), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3172)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 6 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 367;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVII;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 7544/9/1.3.1 del 28 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 6 posti di contabile (grado 11° gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di R. Liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose, di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'amminissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'Estero

potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di Scuole medie di II grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportati nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del Regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1913, n. 777, e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XI del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo);
2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale);
3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);
4° Prova facoltativa di lingue estere.

Nota: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali:

1° Matematica.
2° Fisica ed elementi di chimica.
3° Tecnologia e nozioni speciali.
4° Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.
5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche ed elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

1) *Matematica.*

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2° Cenni sui numeri complessi.
3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7° Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica:

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6° Calore. Temperatura e sua misura. Termometri - Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

Idrostatica:

7° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

8° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

9° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
10° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Elementi di chimica:

1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni.
2° Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.
3° Simboli e formule. Equazioni.
4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
5° Ozono e acqua ossigenata.
6° Cloro e acido cloridrico.
7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
8° Ammoniaca.
9° Fosforo.
10° Carbonio e suoi composti ossigenati.
11° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3) *Tecnologia e nozioni speciali.*

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calatafaggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.

Tempere. Cementazione.

Leghe metalliche più usate.

2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.

Apparecchi di sollevamento.

3° Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

4° Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, e delle macchine ad aria compressa.

5° Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromec-

canici. Giunto di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche. Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.

6° elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.

Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.

7° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.

8° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.

9° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.

10° Magneti naturali ed artificiali.

11° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.

12° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.

Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.

13° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.

Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.

14° istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.

15° Vari tipi di capi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.

16° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di paliscermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.

Legnami per mobili. Legno compensato.

17° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4) *Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.*

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto e importanza della Statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.

Carta del Lavoro. Corporazioni. Confederazioni. Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa. Magistratura del lavoro.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3148)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione militare marittima

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 367;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 4991/9.1/1.3.1 del 15 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 16 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente ed alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti fissati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312 per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'Estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana, e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dalla Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina in ruolo è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello Stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al VI, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, membro;

un archivista capo, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità

di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48 e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 novembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777 21 agosto 1921, n. 1312, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XIII del gruppo *C*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 518,23 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE (1).

1° Componimento italiano (che serve anche come prova di calligrafia).
2° Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del 3 composto)
3° Compilazione di un prospetto statistico e prova di dattilografia.
4° Prova facoltativa di lingue estere: francese, inglese o tedesco (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

Il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana il brano proposto dalla Commissione stessa.

PROVA ORALE.

1° Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 in poi.
2° Nozioni di geografia fisica e politica - l'Europa in generale - l'Italia in particolare.
3° Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
4° Nozioni elementari di statistica.

(1) La durata degli esami scritti sarà fissata per ogni prova dalla Commissione esaminatrice.

(3149) p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto l'avviso di concorso ad ostetriche condotte dei comuni di Taranto, Avetrana e Leporano, bandito il 28 dicembre 1938, nonchè le successive proroghe e modifiche;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle aspiranti;

Decreta:

Sono approvate le seguenti, graduatoria generale del concorso e graduatoria per i singoli Comuni:

Graduatoria generale

1) Mastromarino Maria	con punti	53
2) Schinaia Maria	»	50,500
3) Gallone Anna	»	50,046
4) Raiola Adele	»	49,018
5) De Blasi Maria	»	48,025
6) Allegretti Elvira	»	47,087
7) Angelini Pompei M. Rosaria	»	47,037
8) Spagnulo Donata	»	43,087
9) Aquaro Angela	»	40

Graduatoria per Comune.

Taranto: 1) Mastromarino Maria, residente in Taranto, piazza S. Costantino, 13, vincitrice; 2) Schinaia Maria, residente in Taranto, via De Cesare, 74 vincitrice; 3) De Blasi Maria, residente in Taranto, via Minniti, 45, idonea; 4) Allegretti Elvira, residente in Pulsano, idonea; 5) Angelini Pompei Maria Rosaria, residente in Massafra, idonea; 6) Spagnulo Donata, residente in Taranto, via Regina Elena, 85, idonea; 7) Aquaro Angela, residente in Pulsano, idonea;

Avetrana: 1) Gallone Anna, residente in Avetrana, vincitrice; 2) Raiola Adele, residente a S. Biase di Campobasso, idonea; 3) Allegretti Elvira, residente in Pulsano, idonea; 4) Angelini Pompei Maria Rosaria, residente in Massafra, idonea;

Leporano: 1) Raiola Adele, residente a S. Biase di Campobasso, vincitrice; 2) Allegretti Elvira, residente a Pulsano, idonea; 3) Angelini Pompei Maria Rosaria, residente a Massafra, idonea.

Taranto, addì 5 agosto 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3194)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.